



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Elenco dei trasformatori per gioghi elettrici autorizzati

Nel quadro della procedura d'esame e d'autorizzazione, per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie (art. 7 cpv. 2 LPAn) sono stati autorizzati i seguenti trasformatori:

Trasformatori per gioghi elettrici con autorizzazione definitiva	Ditta	N. autorizzazione USAV
AKOtronic S7K	DIRIM AG	13152
Lory Stallex 7000	Calitec GmbH	13270
Lory Stallex 6000	Calitec GmbH	13130
Kuhtrainer-Apparat M10 (tipo G36832)	Gallagher Schweiz AG	13214
Stallmaster 2, tipo 10430	Horizont Gerätewerk	13149
Stall-Netzgerät KT	De Laval	13022
S6K mit Vorschaltgerät VS-1	Lanker AG	13144
Bio Trainer	Kaufmann A.	13283

Legislazione:

Legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 7 LPAn

Obbligo di annuncio e di autorizzazione

1. Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione e la detenzione di determinate specie di animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.
2. L'immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito necessita di un'autorizzazione della Confederazione. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e gli impianti soddisfano le esigenze per una corretta detenzione degli animali. Il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione e stabilisce a quali animali da reddito la stessa è applicabile. Per determinati metodi di detenzione può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione.
3. La detenzione professionale e privata di animali selvatici che richiedono cure o condizioni di detenzione speciali necessita di un'autorizzazione.

Art. 35 OPAn

Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla

1. I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati. Le deroghe sono disciplinate nei capoversi di cui sotto.
2. Per i bovini sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.
3. Per i bovini non possono più essere installate nuove poste con gioghi elettrici.
4. Per l'impiego di gioghi elettrici vigono le disposizioni seguenti:
 - a. sono consentiti soltanto i gioghi elettrici regolabili secondo l'altezza dei singoli animali;
 - b. possono essere impiegati soltanto per le vacche e per i bovini femmina di età superiore a 18 mesi;
 - c. possono essere utilizzati soltanto trasformatori adatti per i gioghi elettrici e autorizzati secondo l'articolo capoverso 2 LPAn;
 - d. le poste devono essere lunghe almeno 175 cm;
 - e. la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non può essere inferiore a 5 cm;
 - f. i trasformatori possono essere accesi al massimo due giorni a settimana;
 - g. nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il giogo elettrico deve essere postato fino alla posizione superiore